

Ape volontaria

Firmato il decreto attuativo, mancano le convenzioni con banche e assicurazioni

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, ha firmato, in data 4 settembre 2017, il Dpcm sull'**APE volontaria**, prevista dalla [Legge di Bilancio 2017](#), articolo 1, comma 166 e seguenti, riconosciuta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il diritto ad accedere all'Ape volontaria sarà **retroattivo al primo maggio 2017**, lo prevede il Dpcm: "Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere, **entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti".

Cos'è

L'Ape volontaria è un **prestito agevolato erogato da una banca**, in **quote mensili per 12 mensilità**, commisurato alla futura pensione di vecchiaia, che permette ai lavoratori con minimo 63 anni di età, di anticipare la disponibilità di una parte della futura pensione per gli anni che li separano dall'età di accesso alla pensione di vecchiaia.

Il prestito è coperto da una assicurazione contro il rischio di premorienza. In caso di decesso dell'interessato prima dell'intera restituzione del debito, l'assicurazione versa alla banca il debito residuo.

In questo numero:

Ape volontaria, firmato il decreto ma per l'attuazione mancano le convenzioni
[pag.1-2-3](#)

Immigrazione
[Pag.3-4](#)

Ape volontaria: firmato il decreto attuativo, in attesa della pubblicazione in G.U. Per l'effettiva attuazione della norma sono necessarie le convenzioni con banche e assicurazioni.

L'eventuale **pensione ai superstiti** viene corrisposta senza decurtazioni. Perciò, per l'**effettiva attuazione della norma**, oltre alla pubblicazione in G.U., sono necessarie le **convenzioni** che il Governo dovrà sottoscrivere, entro 30gg dalla pubblicazione in GU, con **Abi e Ania relative al prestito erogato al futuro pensionato per finanziare l'anticipo e alla polizza che copre il caso morte** del pensionato prima di aver completato il rimborso del finanziamento.

I requisiti

L'Ape può essere richiesto **dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata**. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Come noto, al momento della richiesta i lavoratori devono :

- avere un'**età minima di 63 anni e 20 anni di contributi**
- **maturare il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi**
- **avere un importo della futura pensione mensile**, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, **pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)**.

Può essere richiesto **senza cessare il rapporto di lavoro**.

Non possono ottenere l'Ape coloro che sono già titolari di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

La domanda

I lavoratori interessati devono **presentare all'INPS domanda di certificazione del diritto all'Ape** e domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

L'INPS comunica entro 60 giorni l'esito della richiesta di certificazione e le informazioni

relative a **durata e ammontare minimo e massimo di Ape ottenibile**.

Una volta in possesso della certificazione si può **presentare domanda di Ape**, scegliendo **l'ammontare mensile** della stessa.

L'importo minimo di Ape richiedibile è pari a 150€ per un minimo di 6 mesi, il massimo è commisurato alla durata dell'anticipo e alla pensione netta certificata, come da tabella seguente:

- 90% della pensione netta se anticipo < 12 mesi
- 85% se compreso tra 12 e meno di 24 mesi
- 80% se compreso tra 24 e meno di 36 mesi
- 75% se ≥ 36 mesi.

Chi ha maturato i requisiti tra il 1° maggio e la data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale può richiedere la corresponsione dei ratei arretrati già maturati.

Entro 15 giorni dal perfezionamento della domanda di Ape il richiedente può esercitare il **diritto di recesso**: in tal caso il contratto di assicurazione, la domanda di Ape, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.

La restituzione del prestito

Al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, l'INPS eroga la pensione al **netto della rata di ammortamento** del prestito che comprende il capitale, interessi, assicurazione e commissione di accesso al fondo di garanzia.

È previsto un tasso d'interesse agevolato e una detrazione pari al 50% della quota di interessi e premio assicurativo.

Segue a pag.3

Il prestito ottenuto viene restituito in **260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta** che viene effettuata dall'INPS all'atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.

La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l'APE.

È comunque prevista la possibilità di **estinzione anticipata del prestito**, secondo criteri che saranno fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

IMMIGRAZIONE

Assegno maternità

Accolto un altro ricorso

Il Tribunale di Bergamo con l'[ordinanza del 3.08.2017](#) accertato il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento, da parte del Comune di Azzano San Paolo, dell'assegno di cui all'art.74 Dlgs. 151/01 in favore di due cittadine straniere titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il Tribunale ha ordinato al Comune di Azzano San Paolo, quale ente concedente, ed all'Inps, quale ente erogatore, di corrispondere la somma di € 1.694,45 a ciascuna ricorrente.

Il Comune di Azzano San Paolo inoltre è stato condannato alla refusione delle spese di lite.

Il ricorso è stato promosso dall'INCA e dalla CGIL di Bergamo.

Investitori stranieri

Le nuove disposizioni per l'ingresso e il soggiorno

La [circolare del Ministero dell'Interno del 26.07.2017](#) ha reso noto che è stato emanato il Decreto interministeriale n. 1202/385 bis, sottoscritto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministro dell'Interno adottato ai sensi dei commi 155 e 156 dell'art. 1 della Legge 11.12.2016 n. 232.

Il decreto individua le modalità per agevolare la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno in favore di chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 24-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia per realizzare start up innovative, iniziative di investimento, di formazione avanzata, ricerca o mecenatismo anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.

Le agevolazioni nella trattazione delle domande di visto di ingresso sono illustrate nell'art. 2 del Decreto interministeriale; per il rilascio del permesso di soggiorno il riferimento è l'art. 3 del Decreto stesso.

Atleti extra-Ue

Limite di ingresso per il 2017/2018

L'Ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio con il [decreto del 28.07.2017](#) ha stabilito che "... per la stagione agonistica 2017/2018 il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che svolgeranno attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali, è determinato complessivamente in n. 1.149 unità...".

Protezione internazionale

Codice fiscale numerico

Con il [messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017](#), l'INPS ha reso noto di aver modificato il sistema UNIEMENS in modo da accogliere anche le comunicazioni trasmesse con codice fiscale numerico.

Tale casistica riguarda i richiedenti la protezione internazionale ai quali viene rilasciato un codice fiscale provvisorio numerico dalla Questura al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale; il predetto CF viene convertito in codice alfanumerico solo in caso di esito positivo della domanda di protezione predetta.

Con la modifica messa a punto dall'INPS, i datori di lavoro potranno trasmettere le denunce individuali direttamente con tale codice fiscale numerico consentendo l'aggiornamento della posizione del lavoratore.

Assegno di natalità

Accolti due ricorsi a Mantova

Il Tribunale di Mantova ha accolto due ricorsi presentati contro il respingimento da parte dell'INPS della domanda di erogazione dell'assegno di natalità di cui all'art. 1, co. 125 L. n. 190/2014, perché i ricorrenti non risultavano in possesso del pds-Ue-slp, sebbene titolari di permesso unico lavoro. Nelle [ordinanze del 24.05.2017](#) e del [29.06.2017](#), il Tribunale ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta

tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato ai ricorrenti l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190; ha condannato l'INPS a pagare alle ricorrenti le somme spettanti e alla rifusione delle spese di lite sostenute. I due ricorsi sono stati promossi e sostenuti dall'Osservatorio contro le discriminazioni di Mantova, dall'INCA e dalla CGIL di Mantova.

Nuova Cie

La terza fase di attuazione

La Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha emanato la [circolare del 5.09.2017 n° 8](#) (allegati 1 e 2) con la quale viene illustrata la terza fase del dispiegamento del progetto relativo alla nuova Carta di Identità Elettronica (Cie). La terza fase che inizierà il 2 ottobre assicurerà gradualmente l'emissione della CIE in tutti i Comuni italiani.

Relocation

Sentenza della CGUE

Respinti dalla CGUE i ricorsi presentati dall'Ungheria e dalla Slovacchia contro il piano di relocation dei richiedenti la protezione internazionale sbarcati in Italia e in Grecia ([la decisione](#)).

Minori stranieri

Tutori volontari

E' stato pubblicato sul Bollettino ufficiale – serie avvisi e concorsi n° 29 del 19.07.2017 della Regione Lombardia, l'[avviso](#) per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della Lombardia ex art. 11 della Legge 47/2017.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

La newsletter è anche su <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

Sezione previdenza Enzo.mogni@cgil.lombardia.it

Sezione immigrazione Clemente.Elia@cgil.brescia.it

È vietata la riproduzione e la diffusione.